



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Annamaria Casadonte	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere
Martina Flamini	Consigliere Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE	-
Deposito telematico	del
ricorso	- Esito
negativo	dei
controlli automatici	
- Errore fatale	-
Conseguenze.	

Ud.09/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9642/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Verrastro

_____ -ricorrente-
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
_____ -intimato-
avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 2878/2025 depositato il 19/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere Martina Flamini.

Fatti di causa
Fatti di causa

1. _____ cittadino del Benin, proponeva impugnazione avverso il diniego della domanda volta ad ottenere la protezione



internazionale o, in subordine, la protezione speciale, da parte della Commissione Territoriale di Roma, notificato in data 23.12.2024.

2. Con ricorso depositato in data 24.1.2025, unitamente ad istanza di rimessione in termini, il cittadino straniero, previa richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, chiedeva l'accertamento del diritto alla protezione sussidiaria e, in subordine, alla protezione speciale.

3. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 19.3.2025, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 153 c.p.c.

4. Avverso tale decisione, il cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione, affidato ad un unico motivo.

5. Il Ministero dell'Interno si è costituito al solo fine della partecipazione all'udienza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 153, comma 2, 194, commi 2 e 3 c.p.c., la decisione del Tribunale per non aver ritenuto la decadenza determinata da una causa non imputabile alla parte. Si deduce, in particolare, che, nel termine di legge il deposito era stato effettuato in via telematica, e che il deposito non si era potuto perfezionare solo a causa di un malfunzionamento che non poteva in alcun modo essere ascrivibile alla parte.

1.1. Il motivo è fondato.

In primo luogo, occorre ricordare che il deposito telematico di un atto del processo si articola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggi p.e.c. da parte del sistema informatico, vale a dire:



PDF Eraser Free

1) la «ricevuta di accettazione deposito», ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente; attraverso questa ricevuta (c.d. RAC o RdA) il sistema attesta che l'atto è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) ed è stato accettato dal sistema per essere inoltrato all'ufficio giudiziario destinatario;

2) la «ricevuta di avvenuta consegna» (RdAC), con la quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella (c.d. "seconda p.e.c.;

3) la p.e.c. avente ad oggetto l'«esito controlli automatici deposito», inviata dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta telematica (c.d. "terza p.e.c."), il quale potrebbe contenere la segnalazione di c.d. anomalie bloccanti alcune delle quali tali da non consentire al procedimento di proseguire oltre senza l'intervento del cancelliere o, in ipotesi estrema, anche senza possibilità di intervento dello stesso;

4) infine, il quarto messaggio p.e.c. (cd. "quarta p.e.c.") che si vede recapitare il depositante e che attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, del deposito da parte della cancelleria; in caso di accettazione e in seguito alla lavorazione da parte della cancelleria, l'atto ed i suoi eventuali allegati sono infine — e solo allora — visibili all'interno del fascicolo telematico.

1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stata affermata la regola per cui la tempestività del deposito di un atto telematico va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta «seconda p.e.c.», la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del «sistema giustizia» (cfr., ex aliis, Cass. Sez. U. n.



22834 del 21/07/2022; Cass. n. 12422 dell'11/05/2021; n. 19796 del 12/07/2021; n. 19163 del 15/09/2020; n. 17328 del 2019; n. 4787 dell'1/03/2018; n. 1366 del 19/01/2018).

1.3. È stato, tuttavia, costantemente anche ribadito che, se il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC, tale effetto rimane «anticipato e provvisorio rispetto all'ultima p.e.c.» e, cioè subordinato «al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), «e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti» (v. Cass. n. 28982 dell'8/11/2019; Cass. n. 17404 del 20/08/2020; Cass. n. 27654 del 21/09/2022; Cass. n. 29357 del 10/10/2022; Cass. Sez. U. n. 28403 del 2023; Cass. n. 69 del 3/01/2025; n. 15801 del 13/06/2025). Se ne è tratta la conseguenza che, «in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, secondo comma, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice» (così testualmente in motivazione Cass. n. 69 del 2025, cit.).

1.4. Questa Corte ha poi precisato che ove il rifiuto del deposito dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici per «errore



fatale», senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di «codice esito: -1», non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l'imputabilità dell'errore bloccante a fatto del depositante, con la conseguenza che l'«errore fatale» è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico (Cass. n. 27766 del 2025). In tal caso, i rimedi riservati alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono (solo) due e alternativi l'uno all'altro: la formulazione dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio (sul punto, cfr. n. 27766 del 2025, cit.).

1.5. Nella specie, emerge dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo e all'istanza di rimessione in termini, specificamente richiamata in ricorso e prodotta in atti in assolvimento degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., che:

- il 22.1.2025, entro il termine di legge, era stato depositato telematicamente il ricorso avverso il provvedimento di diniego della richiesta di protezione internazionale;
- al detto deposito erano seguite p.e.c. di avvenuta accettazione e consegna;
- in data 23 gennaio 2025 si era ricevuta una p.e.c. con codice -1 recante la seguente motivazione: *"Deposito di atto già pervenuto. già iscritto al n. RG 2235/2025. Atti rifiutati il 23/01/2025"* (all. d);
- da una verifica effettuata sul terminale dell'ufficio, relativamente ai depositi ricevuti in data 22 gennaio 2025, emergeva che l'RG riportato nella p.e.c. ricevuta il 23 gennaio era errato e riferito ad un diverso procedimento di diverso difensore e che il tentato deposito effettuato dal difensore dell'odierno ricorrente risultava già effettuato nel diverso procedimento RG 2229/25;



PDF Eraser Free

- il difensore del ricorrente aveva inviato nel file del deposito la busta telematica contenente il ricorso e i documenti relativi ad un diverso assistito per il quale il deposito del ricorso era stato effettuato 4 minuti prima (all. e - f);

- il giorno successivo, il 24.1.2025, il difensore aveva rinnovato il deposito del ricorso, unitamente ad istanza di rimessione in termini.

1.6. Può dunque ritenersi dimostrato che il rifiuto del primo deposito sia stato determinato dall'esito negativo dei c.d. controlli automatici (che rappresentano, come detto sopra, il terzo momento della fattispecie a formazione progressiva) e, in particolare, dalla emersa esistenza di un errore fatale codificato dal sistema ministeriale con il codice "-1".

1.7. In applicazione dei principi sopra richiamati, si può dunque affermare che il deposito del ricorso effettuato il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni – due giorni dopo aver ricevuto il messaggio p.e.c. contenente il codice di errore -1 – sia "tempestivo". In particolare, il rifiuto del deposito deve ritenersi dipeso dall'esito negativo dei controlli automatici con indicazioni generiche quale quella di «codice esito: -1».

Ne discende che il deposito del ricorso avrebbe dovuto ritenersi tempestivo, non ritenendosi sussistenti i presupposti per la rimessione in termini, atteso che la parte aveva già provveduto prontamente (il giorno successivo) all'attività da cui risultava incolpevolmente decaduta.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma affinché proceda, nel merito, all'esame del ricorso. Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



PDF Eraser Free

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.

Il Presidente

Alberto Giusti

